

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' PRESSO **A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA UCRAINA DI CUI AL D.L. 25/02/2022 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 2022, n. 28 (in G.U. 13/04/2022, n. 87) E ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28/02/2022 NONCHÉ DELL'OCDPC N. 872 DEL 04/03/2022**

Premesso che

- con decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, sono state impartite ulteriori “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”, approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 28 Febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare il soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2023;
- con il Decreto Legge 2 marzo 2023, n. 16 “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina.” con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2023 e che ha prorogato le misure di accoglienza diffusa anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;
- con decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza e che autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa;
- con citata OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, sono state impartite “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
- con l’OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022, sono state impartite ulteriori disposizioni di carattere sanitario;
- con decreto del presidente della Giunta Regionale, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 2 dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, ai sensi della medesima ordinanza, sono stati individuati i soggetti attuatori regionali in materia di protezione civile e di sanità e welfare;

ritenuto indispensabile, in considerazione della situazione emergenziale in atto, provvedere all’individuazione, ai sensi degli artt. 2 e 9 dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, anche di “strutture di accoglienza sul territorio piemontese, dei cittadini ucraini in condizioni di fragilità, profughi in seguito al conflitto bellico in atto”;

evidenziato che le “*indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto*”, di cui ai protocolli n. 40674 del 27/09/2022 e n. 14999 del 10/05/2022, raccomandano, quale criterio generale, in caso di trasferimento degli ospiti dalle “Strutture di accoglienza temporanea”, verso altre forme di accoglienza, di tener conto delle situazioni peculiari degli ospiti, con particolare riferimento alla presenza di “minori” e “soggetti fragili”, nonché della permanenza dei profughi già presenti sul territorio, possibilmente negli stessi comuni o nelle stesse aree geografiche nelle quali sono, attualmente, ospitati;

dato atto che, ha offerto, in data 00/00/0000 la propria disponibilità a fungere da “Struttura di Accoglienza Temporanea”, ai sensi degli artt. 2 e 9 dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, nonché alle successive disposizioni attuative del Soggetto Attuatore Delegato dal Commissario Presidente della Giunta regionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte....., nato a.....il....., e domiciliato presso (d’ora in poi Committente);

E

....., Affidatario della Struttura di accoglienza per persone in condizione di fragilità, rappresentata da (legale rappresentante), nata a..... il..... e domiciliato presso la sede della Struttura medesima in (d’ora in poi Affidatario);

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento di servizi e l’Affidatario dichiara di conoscerle ed accettarle.

Articolo 2 (Oggetto)

Oggetto del presente contratto è l'erogazione del servizio di accoglienza di cittadini ucraini in condizione di fragilità, profughi a seguito del conflitto bellico in atto, mediante la messa a disposizione della struttura di accoglienza per persone in condizioni di fragilità sita in, relativamente ad un numero massimo di n.ospiti. La struttura..... dispone di n. ... stanze.

1.1 Servizi offerti

In particolare, l’Affidatario si impegna ad offrire i posti letto disponibili presso la sua struttura ricettiva, i cui locali dovranno essere completamente arredati ed attrezzati dall’Affidatario in maniera adeguata

L’Affidatario mette a disposizione locali per l’accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Articolo 8 (Responsabilità dell’Affidatario)

L’Affidatario nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso Affidatario, dell’Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne il Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi alla prestazione del servizio.

Articolo 9 (Sospensione degli effetti del contratto)

Per comprovate ragioni di necessità o di pubblico interesse e/o forza maggiore, il Committente ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto previa comunicazione all’Affidatario e senza riconoscimento di alcuna indennizzo, risarcimento o riconoscimento di alcuna somma all’Affidatario.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, il Committente ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell’esecuzione con congruo preavviso e indica il nuovo termine contrattuale. L’Affidatario provvede alla ripresa dell’esecuzione del contratto e in caso di inadempimento relativo alla ripresa dell’esecuzione il Committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Nei casi di cui sopra, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, il Committente procede al recesso dal contratto, senza dover all’Affidatario alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno ma unicamente il compenso per le prestazioni eseguite sino all’avvenuto recesso.

Articolo 10 (Obblighi dell’Affidatario nell’esecuzione del contratto)

L’Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel contratto, garantendo la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 11 (Sistema dei controlli)

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Committente può svolgere controlli periodici nella struttura.

I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche fornite.

L’attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione della struttura e delle prestazioni oggetto del presente Contratto con particolare riguardo:

- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all’adeguatezza delle condizioni igienico - sanitarie;
- c) all’erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da idonei sistemi di tracciabilità;
- e) all’efficacia e alla qualità dei servizi forniti.

All’esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il Committente procede alla contestazione delle violazioni all’Affidatario secondo le modalità previste nel presente contratto.

Per l’Affidatario:

....., Affidatario della Struttura di accoglienza per persone in condizione di fragilità sita in, rappresentata da (legale rappresentante), nato/a a il e domiciliato presso la sede della Struttura medesima in

PEC Affidatario.....

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti il Foro competente è Torino, in via esclusiva.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

p. il Committente

p. l’Affidatario

Il sottoscritto quale Affidatario della struttura di accoglienza per persone in condizione di fragilità sita in (Affidatario), dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt.:

13 (Risoluzione del contratto)

17 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto)

20 (Elezione di domicilio e Foro competente)

L’Affidatario